

TRIBUNALE DI BOLOGNA

giudice del lavoro

RICORSO

proposto dalla Sig.ra **Alessandra Tosto**, c.f. TSTLSN82D68B519P, nata a Campobasso il 28.4.1982, rappresentata e difesa in virtù della procura allegata dall'Avv. Leonardo Pierdominici (c.f. PRDLRD85A20B474Z, fax 07331871344, PEC avvleonardopierdominici@puntopec.it) e dall'Avv. Fabio Pierdominici (c.f. PRDFBA57T31B474R, fax 0737630126, PEC fabio.pierdominici@avvocraticamerino.legalmail.it) entrambi del foro di Macerata, ed elettivamente domiciliata ex art. 16 sexies d.l. n.179/2012 presso i summenzionati indirizzi di posta elettronica certificata dei procuratori

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, c.f. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, e per esso il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Emilia Romagna, c.f. 80062970373, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, già rappresentati e difesi *ex lege* nel giudizio *a quo* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna

e, per quanto possa occorrere, nei confronti di

- Emilie Catherine Braquehais, c.f. BRQMCT89H44Z110O, nata il 4.6.1989, residente a Bologna in via San Felice n. 94,
 - Francescopaolo Casciaro, c.f. CSCFNC74H07D005X, nato il 7.6.1974, residente a Corigliano-Rossano in via Madre Teresa di Calcutta n. 40,
- quali soggetti potenzialmente controinteressati

e, tra l'altro, avverso

- il provvedimento direttoriale n. 16997 del 26.7.2021 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Emilia Romagna e delle tabelle ivi allegate (doc. 1), in



particolare nella parte in cui non individuano la ricorrente quale docente vincitrice del Concorso docenti 2018 da immettere in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 nelle graduatorie di merito relative alla Regione Emilia Romagna per le classi di concorso A012 ed A022;

- il provvedimento direttoriale n. 17618 del 30.7.2021 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Emilia Romagna e delle tabelle ivi allegate (doc. 2), in particolare nella parte in cui non individuano la ricorrente quale docente vincitrice del Concorso docenti 2018 da immettere in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 nelle graduatorie di merito relative alla Regione Emilia Romagna per le classi di concorso A012 ed A022;

- ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, anche non noto

E

per la declaratoria dell'obbligo e/o condanna del Ministero dell'Istruzione e dell'U.S.R. per la Emilia Romagna di immissione in ruolo ex art. 59 d.l. 73/2021 della ricorrente quale docente di scuola secondaria superiore vincitrice del Concorso docenti di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018 (doc. 4) nella Regione Emilia Romagna per le classi di concorso A012 ed A022, per l'anno scolastico 2021/2022 o con la decorrenza di giustizia

FATTO

- La ricorrente è docente di scuola secondaria, precaria, che però partecipò con successo al summenzionato Concorso docenti di cui all'art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018 (doc. 4) nelle classi di concorso A012 ed A022: ella, quale abilitata all'insegnamento con titolo professionale e abilitazione ottenuti all'estero (in Bulgaria presso la New Bulgarian University di Sofia), fu, stante l'espressa disposizione della normativa di bando (doc. 4, v. in particolare i suoi art. 3 comma 4 e art.



4 comma 8 lett. k), ammessa con riserva a partecipare al concorso in pendenza di procedimento amministrativo per il loro riconoscimento; sostenne con successo le relative prove con scelta d'assegnazione per la Regione Emilia Romagna; fu inclusa dunque nelle graduatorie di merito regionali (docc. 5-6); e la riserva che l'amministrazione appose rispetto alla partecipazione al concorso **non è mai stata sciolta**, giacché per vero nemmeno ella ha mai ricevuto riscontro alla summenzionata sua previa istanza di riconoscimento ex art. 16 d.lgs. 206/2007.

- Coi provvedimenti succitati, il Ministero dell'Istruzione e il suo Ufficio scolastico regionale per la Emilia Romagna hanno predisposto le operazioni di immissione in ruolo conseguenti ai nuovi disposti dell'art. 59 d.l. 73/2021: il quale ha previsto la copertura durante le mensilità di luglio e agosto 2021 di tutti i posti di ruolo disponibili nella scuola secondaria italiana, in vista dell'anno scolastico 2021/2022, nelle forme di un cd. reclutamento straordinario, e ciò mediante un piano di reclutamento secondo più criteri uno logicamente antecedente all'altro, ossia anzitutto mediante chiamata dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso docenti 2018 bandito con D.D.G. 85/2018, ovviamente nell'ordine di merito della relativa graduatoria (art. 59 comma II d.l. 73/2021), poi da quelle del cd. concorso straordinario docenti 2020 (art. 59 comma III), e da ultimo, esaurite le chiamate precedenti, mediante contratti a tempo determinato da stipulare con soggetti con tre anni di servizio professionale negli ultimi dieci e che, contestualmente, figurino nella cd. I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999 n. 124 o in «appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021», contratti a tempo determinato poi da commutare, previa prova finale, in stabilizzazioni a tempo indeterminato (art. 59 commi IV-V-VI-VII).



- I suddetti provvedimenti amministrativi sono però erronei ed illegittimi giacché, nell'organizzare per la Regione Emilia Romagna il reclutamento straordinario ex art. 59 d.l. 73/2021, pretermettono senza alcuna ragione la ricorrente: ivi infatti si sostiene che per le classi di concorso A012 ed A022 non vi siano più candidati da immettere in ruolo in Emilia Romagna ex art. 59 comma II d.l. 73/2021, ossia quali vincitori per le cennate classi di concorso del Concorso docenti 2018, quando invece in detta categoria v'è la ricorrente, e comunque si appresta l'immissione in ruolo per le classe di concorso in parola di altri soggetti in posizione deteriore alla ricorrente rispetto ai criteri di cui all'art. 59 d.l. 73/2021, tra cui i soggetti controinteressati summenzionati.

- Avverso i suddetti provvedimenti la ricorrente ha radicato tempestiva impugnativa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Emilia Romagna, convenendo le medesime parti suddette - conformemente del resto con l'indicazione espressa offerta dal Ministero in analoghi atti contestati di altri Uffici scolastici regionali, i quali indicavano univocamente tale giurisdizione per la loro impugnazione (v. ad es. docc. 7-8-9), mentre quelli di specie (contrariamente alla legge) nessuna disposizione indicavano - con ricorso del seguente tenore letterale, e contenente motivazioni da considerarsi qui rienunciate quali difese (doc. 14):

“

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA

RICORSO

proposto dalla Sig.ra **Alessandra Tosto**, c.f. TSTLSN82D68B519P, nata a Campobasso il 28.4.1982 e residente a Colletorto (CB) in via G. Marconi n.114, rappresentata e difesa in virtù della procura allegata dall'Avv. Leonardo Pierdominici (c.f. PRDLRD85A20B474Z, fax 07331871344, PEC avvleonardopierdominici@puntopec.it) e dall'Avv. Fabio Pierdominici (c.f. PRDFBA57T31B474R, fax 0737630126, PEC fabio.pierdominici@avvocraticamerino.legalmail.it) entrambi del foro di Macerata, e col primo elettivamente domiciliato ex art. 16 sexies d.l. n.179/2012 presso l'indirizzo di posta elettronica



certificata avvleonardopierdominici@puntopec.it

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, e Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Emilia Romagna, in persona del Direttore pro tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna;

e, per quanto possa occorrere, nei confronti di

- Emilie Catherine Braquehais, c.f. BRQMCT89H44Z110O, nata il 4.6.1989, residente a Bologna in via San Felice n. 94;

- Francescopaolo Casciaro, c.f. CSCFNC74H07D005X, nato il 7.6.1974, residente a Corigliano-Rossano in via Madre Teresa di Calcutta n. 40;

quali soggetti controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUTORIETA' ED ADOZIONE DI OGNI IDONEA MISURA CAUTELARE

- del provvedimento direttoriale n. 16997 del 26.7.2021 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Emilia Romagna e delle tabelle ivi allegate (doc. 1), in particolare nella parte in cui non individuano la ricorrente quale docente vincitrice del Concorso docenti 2018 da immettere in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 nelle graduatorie di merito relative alla Regione Emilia Romagna per le classi di concorso A012 ed A022;

- del provvedimento direttoriale n. 17618 del 30.7.2021 del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Emilia Romagna e delle tabelle ivi allegate (doc. 2), in particolare nella parte in cui non individuano la ricorrente quale docente vincitrice del Concorso docenti 2018 da immettere in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 nelle graduatorie di merito relative alla Regione Emilia Romagna per le classi di concorso A012 ed A022;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, anche non noto

E

per la declaratoria dell'obbligo e/o condanna del Ministero dell'Istruzione e dell'U.S.R. per la Emilia Romagna di immissione in ruolo ex art. 59 d.l. 73/2021 per l'anno scolastico 2021/2022 della ricorrente quale docente di scuola secondaria superiore vincitrice del Concorso docenti di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018 (doc. 4) nella Regione Emilia Romagna per le classi di concorso A012 ed A022;



FATTO

1. La ricorrente è docente di scuola secondaria, precaria, che però partecipò con successo al summenzionato Concorso docenti di cui all'art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018 (doc. 5) nelle classi di concorso A012 ed A022: ella, quale abilitata all'insegnamento con titolo professionale e abilitazione ottenuti all'estero (in Bulgaria presso la New Bulgarian University di Sofia), fu, stante l'espressa disposizione della normativa di bando (doc. 5), ammessa con riserva a partecipare al concorso in pendenza di istanza per il loro riconoscimento, sostenne con successo le relative prove con scelta d'assegnazione per la Regione Emilia Romagna, fu inclusa dunque nelle graduatorie di merito regionali (doc. 6), e la riserva che l'amministrazione appose rispetto alla partecipazione al concorso non è mai stata sciolta, giacché per vero nemmeno ella ha mai ricevuto riscontro alla sua istanza ex art. 16 d.lgs. 206/2007.

2. Coi provvedimenti succitati impugnati, il Ministero dell'Istruzione e il suo Ufficio scolastico regionale per la Emilia Romagna hanno predisposto le operazioni di immissione in ruolo conseguenti ai nuovi disposti dell'art. 59 d.l. 73/2021: il quale ha previsto la copertura durante le mensilità di luglio e agosto 2021 di tutti i posti di ruolo disponibili nella scuola secondaria italiana, in vista dell'apertura a settembre dell'anno scolastico 2021/2022, nelle forme di un cd. reclutamento straordinario, e ciò mediante un piano di reclutamento secondo più criteri uno logicamente antecedente all'altro, ossia anzitutto mediante chiamata dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso docenti 2018 bandito con D.D.G. 85/2018, ovviamente nell'ordine di merito della relativa graduatoria (art. 59 comma II d.l. 73/2021), poi da quelle del cd. concorso straordinario docenti 2020 (art. 59 comma III), e da ultimo, esaurite le chiamate precedenti, mediante contratti a tempo determinato da stipulare con soggetti con tre anni di servizio professionale negli ultimi dieci e che, contestualmente, figurino nella cd. I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999 n. 124 o in «appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021», contratti a tempo determinato poi da commutare, previa prova finale, in stabilizzazioni a tempo indeterminato (art. 59 commi IV-V-VI-VII).

3. I suddetti provvedimenti impugnati sono però erronei ed illegittimi giacché, nell'organizzare per la Regione Emilia Romagna il reclutamento straordinario ex art. 59 d.l. 73/2021, pretermettono senza alcuna ragione la ricorrente: ivi infatti si sostiene che per le classi di concorso A012 ed A022 non vi siano più candidati da immettere in ruolo in Emilia Romagna ex art. 59 comma II d.l. 73/2021, ossia quali vincitori



per le cennate classi di concorso del Concorso docenti 2018, quando invece in detta categoria v'è la ricorrente, e comunque si appresta l'immissione in ruolo per le classi di concorso in parola di altri soggetti in posizione deteriore alla ricorrente rispetto ai criteri di cui all'art. 59 d.l. 73/2021, tra cui i soggetti controinteressati summenzionati.

Per dette ragioni la ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, lesivi dei propri diritti ed interessi, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 59 d.l. 73/2021, d.lgs. 206/2007) E DELLA NORMATIVA DEL BANDO DEL CONCORSO DOCENTI 2018 (art. 3 comma IV e art. 4 comma VIII lett. k D.D.G. n. 85/2018), ECCESSO DI POTERE per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà.

Nell'apprestare le immissioni in ruolo come sopra descritte pretermettendo la ricorrente, i provvedimenti impugnati sono anzitutto assunti in violazione di legge, ossia in violazione dell'art. 59 d.l. 73/2021: la disposizione in parola prevede, come detto, che si immettano in ruolo per l'anno accademico 2021/2021 nelle scuole secondarie, per le varie classi di concorso, anzitutto i residui vincitori del Concorso docenti 2018 (art. 59 comma II), come la ricorrente, secondo l'ordine di merito previsto nelle graduatorie di quel concorso, poi i vincitori del Concorso docenti 2020 (art. 59 comma III), e poi, con contratto a tempo determinato soggetto a conferma a fine anno, altri soggetti con esperienza professionale (almeno tre anni di servizio) non vincitori di concorso (art. 59 comma IV).

Come s'è detto, la ricorrente partecipò e vinse il Concorso docenti 2018, fu inserita nelle relative graduatorie, da cui mai è stata espunta per qualsiasi ragione: ma si vede oggi esclusa dall'immissione in ruolo e vede preferiti candidati in posizione deteriore rispetto ai criteri fissati.

Pretermettere la ricorrente dal reclutamento straordinario ex art. 59 d.l. 73/2021 è dunque violazione dei suoi disposti e dei criteri di inclusione ivi previsti.

Non solo. Pretermettere la ricorrente dall'inclusione in ruolo in parola è anche violazione della normativa di bando del Concorso docenti 2018 prevista dal D.D.G. 85/2018 (doc. 5): ella, è vero, fu inclusa con riserva, riserva che però mai fu sciolta dall'amministrazione (a differenza di altri casi ove s'è determinata con provvedimento l'esclusione dalle graduatorie del concorso de quo, doc. 7); e come predicato dalla stabile giurisprudenza proprio in tema di istituto della «riserva» e concorso docenti 2018, cfr. ad es. TAR Lazio sez. III bis n. 10252 del 8.10.2020 qui al doc. 8, *«(V)a rimarcato ... che la ratio insita nell'istituto*



dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario ... e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedimentali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset», ratio che sarebbe «invece frustrata dall'ingiusto e contraddittorio diniego all'immissione in ruolo di docenti che siano stati previamente ammessi con riserva al concorso in ossequio all'art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018»); così che quella riserva, prevista dalla normativa di bando, e pena la sua violazione, deve perpetuarsi previa immissione in ruolo (semmai con contratto con clausola risolutiva).

Va peraltro osservato, sebbene le precedenti ragioni siano di per sé assorbenti, che nemmeno mai potrebbe predicarsi un valido scioglimento di riserva (comunque non posto) nel caso di specie: con le sentenze nn. 2438, 3328, 3329, 3330 del 2021 (doc. 9) il Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sulla illegittimità della pretesa del Ministero convenuto di denegare riconoscimento ex art. 16 d.lgs. 206/2007 al titolo di formazione e abilitazione professionale estero del tipo posseduto dalla ricorrente, che anzi ancora sollecita il Ministero a definire il relativo procedimento, mai concluso con espresso responso.

Per le ragioni di cui sopra i provvedimenti impugnati sono peraltro anche affetti da eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà.

ISTANZA DI SOSPENSIONE E DI ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

Il requisito del *fumus boni iuris* emerge con chiarezza dalle considerazioni di cui sopra, e ad esso si somma in modo altrettanto evidente il connotato del *periculum in mora*, essendo in tal ottica sufficiente considerare che durante il tempo necessario all'ordinaria definizione del ricorso v'è lesione evidente del diritto al lavoro della ricorrente quale docente precaria e delle sue aspettative di carriera quale vincitrice del Concorso docenti 2018: la ricorrente rischia, a fronte di un provvedimento d'esclusione evidentemente illegittimo, di non essere incluso in ruolo a tempo indeterminato nell'ambito di un'organica procedura di reclutamento straordinario, quella prevista dall'art. 59 d.l. 73/2021, ormai in piena esecuzione, che mira espressamente a coprire ogni lacuna nei ruoli scolastici esistenti, e così da vedersi irrimediabilmente sopravanzato da soggetti in posizione deteriore, non solo rispetto alle graduatorie del concorso docenti 2018, doc. 6, ma



anche rispetto ai criteri uno subordinato all'altro dell'art. 59 commi II, III, IV, che vedono la partecipazione al concorso docenti 2018 come PRIMO CANALE di reclutamento, preferito agli altri, ma che poi prefigura altri criteri deteriori affinché ogni posto vacante in ruolo sia definitivamente coperto, e dunque poi rischia di essere estromesso da ogni possibilità di futura inclusione proprio alla luce della prefigurata saturazione dei ruoli che ne conseguirà (obiettivo del resto espresso dall'art. 59 d.l. 73/2021).

Ma v'è di più, ossia prova di un contegno evidentemente sviato del Ministero convenuto in subiecta materia: dalla pubblicazione della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2438/2021 del 22 marzo 2021 resa sul tema delle abilitazioni estere dei docenti di scuola secondaria presso la New Bulgarian University di Sofia (di cui il MIUR contestò erroneamente la bontà) sono trascorsi più di tre mesi, ossia è trascorso termine superiore a quello procedimentale rilevante stabilito dall'art. 16 d.lgs. 206/2007, senza che il Ministero abbia ri-provveduto sulle istanze di riconoscimento dei titoli professionali degli istanti, in posizione analoga alla ricorrente, tanto che s'è conseguenzialmente radicato giudizio d'ottemperanza culminato con la sentenza C.d.S. n. 5678/2021 (doc. 8), anch'essa inusitatamente ad oggi (a termini accordati scaduti) inevasa tanto dal Ministero convenuto che dal commissario ad acta pur sempre nominato in ambito ministeriale (!); nemmeno la missiva di messa in mora intercorsa in data 16 giugno 2021, all'approssimarsi della scadenza di quei termini, che la sentenza C.d.S. n. 2438/2021 richiamava e allegava (doc. 9), è stata capace di modificare l'indebito contegno dell'amministrazione; va considerato del resto che l'inottemperanza al *dictum* del Consiglio di Stato si assomma, nel complesso della vicenda contenziosa, al mancato rispetto da parte del Ministero, anche per la ricorrente che mai ha ottenuto risposta, dei termini ex art. 16 d.lgs. 206/2007 anche in sede di primo procedimento e dunque di prima istanza di riconoscimento (contegno generalizzato cui sono seguite svariate azioni giudiziali avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. con conseguente sperpero di risorse pubbliche per le condanne alle spese, v. ad es. sentenze n. 12134/2018 e n. 5735/2018 del TAR Lazio), all'emissione da parte del Ministero convenuto di provvedimenti di diniego flagrantemente illegittimi (v. sul punto appunto la sentenza C.d.S. n. 2438/2021 che li censura), al deposito di relazioni istruttorie in sede di giudizio di prime cure confessorie rispetto a uno sviato indirizzo protezionistico dell'amministrazione partigianamente contraria all'esercizio da parte dei cittadini italiani delle libertà di circolazione comunitarie consacrate nella direttiva UE 2005/36 (doc. 10), e alla prova che il Ministero è andato concertando con plurime amministrazioni straniere, non solo quella bulgara (doc. 11) ma ad es. anche quella rumena (C.d.S. sentenze n. 1198/2020 e 6161/2020: docc. 12-13), spiacevoli e dannosi contegni contrari agli impegni internazionali della Repubblica italiana (e proprio dalla



comparazione con l'analogo caso rumeno - considerato come tale proprio da C.d.S. n. 2438/2021, doc. 8, pag. 21 - scopriamo che anche rispetto a quei cittadini la pervicace illegittima volontà del Ministero sta perdurando sino al necessario innestarsi di giudizi per l'ottemperanza: v. sul punto, ad esempio, la recentissima sentenza T.A.R. Lazio n. 7020 del 11 giugno 2021, doc. 14); donde la prova (di natura confessoria: doc. 10) di una volontà evidentemente dilatoria del Ministero nei confronti dei diritti dei docenti pur legittimamente abilitati all'estero e tra questi della ricorrente, volontà dilatoria perpetrata anche in sede di avanzamento di carriera ed immissione in ruolo come nel caso di specie, circostanza che dimostra vieppiù la necessità di una tutela cautelare.

Per tutti i suesposti motivi

SI CONCLUDE

piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito così provvedere:

- in via cautelare sospendere gli effetti degli atti impugnati indicati in epigrafe ed ordinare alle amministrazioni convenute l'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022, ove mai con riserva, della ricorrente quale docente di scuola secondaria per le classi di concorso A012 ed A022 nella Regione Emilia Romagna, con diritto della ricorrente di prescegliere la sede di assegnazione secondo l'ordine di immissione previsto dall'art. 59 d.l. 73/2021;
- nel merito, annullare gli atti impugnati e accertare l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e dell'U.S.R. per la Emilia Romagna di immissione in ruolo ex art. 59 d.l. 73/2021 per l'anno scolastico 2021/2022 della ricorrente quale docente di scuola secondaria superiore vincitrice del Concorso docenti di cui all'art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018 nelle classi di concorso A012 ed A022 nella Regione Emilia Romagna, con diritto della ricorrente di prescegliere la sede di assegnazione secondo l'ordine di immissione previsto dall'art. 59 d.l. 73/2021, e conseguentemente condannare le amministrazioni convenute;
- con condanna a spese ed onorari del giudizio.

In via istruttoria, si depositeranno i documenti richiamati in narrativa.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, visto il punto E.2 della Circolare del 18 ottobre 2011 del Segretariato generale della Giustizia amministrativa "Istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo", trattando il presente ricorso una controversia concernente la fase di costituzione di un rapporto di pubblico impiego mediante pubblico concorso, si dichiara dovuto un contributo unificato di Euro 325.



- a fronte di ciò, il T.A.R. Emilia Romagna di Bologna con la sentenza n. 1070/2021 del 29.12.2021, resa nel così innestato suo giudizio n. r.g. 874/2021 (doc. 25), ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, opinando come segue: *«per giurisprudenza del tutto ferma le controversie inerenti la lesione del diritto all'assunzione nel pubblico impiego privatizzato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che l'atto di approvazione della graduatoria costituisce, ad un tempo, il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e l'atto negoziale di individuazione del futuro contraente, dal quale discende il diritto all'assunzione del partecipante utilmente collocato in graduatoria e il correlato obbligo dell'amministrazione, assoggettato al regime dell'inadempimento contrattuale di cui all'art. 1218 c.c. (ex multis Cassazione Civile sez. VI, 14 giugno 2012, n. 9807; id. Sez. Un, 23 settembre 2013, n. 21671; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 9 giugno 2015 n. 1375. Nella specie, l'odierna ricorrente, quale candidata vincitrice di pubblico concorso per l'assunzione a tempo indeterminato nell'Amministrazione Scolastica pubblica lamenta inequivocabilmente – al di là della formale impugnazione degli atti amministrativi e secondo il noto criterio del “petitum sostanziale” – la lesione del proprio diritto all'assunzione in ruolo nell'Amministrazione scolastica. Né risulta fatto idoneo a spostare la giurisdizione riguardo alla presente controversia, il rilievo con cui si segnala che la ricorrente è stata dichiarata vincitrice del suddetto concorso con riserva, non essendo la suddetta condizione risolutiva idonea elemento idoneo a qualificare la posizione del vincitore di pubblico concorso ammesso con riserva in termini di interesse legittimo»;*

- così facendo (mentre altri T.A.R. hanno considerato, in casi del tutto identici, sussistere



la propria giurisdizione: docc. 10-11), il T.A.R. Emilia Romagna di Bologna ha aderito all'indirizzo di altri Tribunali amministrativi, tra cui quello di Milano, per cui in analoghi casi andrebbe opinato che *«l'art. 63, primo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce espressamente che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, fra cui quelle concernenti l'assunzione al lavoro. La giurisprudenza ha poi precisato che, ai sensi di questa norma, la cognizione della domanda, avanzata dal soggetto utilmente collocato in graduatoria, riguardante la pretesa ad essere assunto nella p.a. a seguito dello "scorrimento" della graduatoria stessa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere in questa ipotesi, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione" (cfr. fra le tante, Cassazione civile, sez. un., 12 agosto 2021, n. 22746)»* (doc. 12);

- a fronte di tale sviluppo, la ricorrente ripropone dinanzi all'Ecc.mo Giudice adito, competente alle luce degli insegnamenti in subiecta materia di Cass. civ. sez. VI 10697/2015, le doglianze già mosse, e dunque contesta il contegno del Ministero e per esso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Emilia Romagna, e l'avvenuta violazione del proprio "diritto all'assunzione", per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 59 d.l. 73/2021, d.lgs. 206/2007) E DELLA NORMATIVA DEL BANDO DEL CONCORSO DOCENTI 2018 (art. 3 comma IV e art. 4 comma VIII lett. k D.D.G. n. 85/2018), ECCESSO DI POTERE per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà.

Nell'apprestare le immissioni in ruolo come sopra descritte pretermettendo la ricorrente, i provvedimenti impugnati sono anzitutto assunti in violazione di legge, ossia in violazione



dell'art. 59 d.l. 73/2021, e violano il diritto della ricorrente, quale vincitrice del Concorso docenti 2018, di essere immessa in ruolo: la disposizione in parola prevede, come detto, che si immettano in ruolo per l'anno accademico 2021/2021 nelle scuole secondarie, per le varie classi di concorso, anzitutto i residui vincitori del Concorso docenti 2018 (art. 59 comma II), come la ricorrente, secondo l'ordine di merito previsto nelle graduatorie di quel concorso; poi, solo successivamente, i vincitori del Concorso docenti 2020 (art. 59 comma III); e poi, con contratto a tempo determinato soggetto a conferma a fine anno, altri soggetti con esperienza professionale (almeno tre anni di servizio) non vincitori di concorso (art. 59 comma IV).

Come s'è detto, la ricorrente partecipò e vinse il Concorso docenti 2018, fu inserita nelle relative graduatorie, da cui mai è stata espunta per qualsiasi ragione (docc. 5-6): ma si vede oggi esclusa dall'immissione in ruolo e vede preferiti candidati in posizione deteriore rispetto ai criteri fissati dalla legge (docc. 1-2: ossia vincitori tratti dalle graduatorie "D.D. 510/2020", ossia quelle del Concorso docenti 2020 ex art. 59 comma III d.l. 73/2021).

Pretermettere la ricorrente dal reclutamento straordinario ex art. 59 d.l. 73/2021 è dunque violazione dei suoi disposti e dei criteri di inclusione ivi previsti, e violazione dei conseguenziali diritti all'assunzione di Alessandra Tosto.

Non solo. Pretermettere la ricorrente dall'inclusione in ruolo in parola è anche violazione della normativa di bando del Concorso docenti 2018 prevista dal D.D.G. 85/2018 (doc. 4): ella, è vero, fu inclusa con riserva, riserva che però mai è stata sciolta dall'amministrazione (a differenza di altri casi ove s'è determinata con provvedimento l'esclusione dalle graduatorie del concorso *de quo*, docc. 55, 56, ma con conseguenziali annullamenti dei rispettivi T.A.R. competenti stante l'illegittimità degli insiti motivi - di cui si dirà *infra*, docc. 56 e 57); e come predicato dalla stabile giurisprudenza proprio in



tema di istituto della «riserva» e concorso docenti 2018, cfr. ad es. TAR Lazio sez. III bis n. 10252 del 8.10.2020 qui al doc. 16, «(V)a rimarcato ... che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario ... e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset», ratio che sarebbe «invece frustrata dall'ingiusto e contraddittorio diniego all'immissione in ruolo di docenti che siano stati previamente ammessi con riserva al concorso in ossequio all'art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018»): così che quella riserva, prevista dalla normativa di bando, e pena la sua violazione, deve perpetuarsi previa immissione in ruolo (semmai da disporsi con contratto con clausola risolutiva).

Va peraltro osservato, sebbene le precedenti ragioni siano di per sé assorbenti, che, come già si indicò coll'originario ricorso al T.A.R. (doc. 14), nemmeno mai nel caso di specie poteva e potrebbe predicarsi un valido scioglimento di riserva (comunque MAI posto) nel caso di specie: con le sentenze nn. 2438, 3328, 3329, 3330 del 2021, della primavera del 2021 (doc. 17), il Consiglio di Stato aveva già fatto chiarezza, alla data delle condotte contestate dell'Ufficio scolastico regionale, sulla illegittimità della pretesa del Ministero convenuto di denegare riconoscimento ex art. 16 d.lgs. 206/2007 al titolo di formazione e abilitazione professionale estero del tipo posseduto dal ricorrente (ossia sulla ragione di merito della pretesa riserva dell'amministrazione, dunque senz'altro e comunque ormai da



sciogliere in senso positivo: tanto che anche la giurisprudenza di prime cure s'è da tempo uniformata: docc. 40-26).

Va peraltro rimarcato che l'amministrazione nel caso di specie (doc. 13, es. pagg. 5, 11, 12) ha ammesso in atti, nel giudizio a quo, che la ricorrente presentò l'istanza di riconoscimento della sua abilitazione estera ex art. 16 d.lgs. 206/2007 anni fa, prima di richiedere l'ammissione al Concorso docenti 2018, e pure ha ammesso che il Ministero debba ancora delibare quella domanda: ma dunque con ciò ammettendo che sono stati flagrantemente violati i termini trimestrali prescritti dalla legge (v. art. 16 comma VI d.lgs. 206/2007), e (fermo l'obbligo di inclusione in ruolo con riserva, per le ragioni suddette) pretendendo illegittimamente che la ricorrente soffra danno dalla inottemperanza degli uffici rispetto ai propri obblighi di legge, e dai loro gravissimi ritardi (tre anni senza evadere un'istanza di riconoscimento, a fronte di termine procedimentale di tre mesi)!!

Non solo. A fronte di giudizio d'ottemperanza innestato dai colleghi della ricorrente vincitori con la succitata sentenza "capofila" n. 2438/2021 del Consiglio di Stato per la questione sostanziale che interessa, il Ministero ha pure frattanto provveduto, dopo anni, a emettere finalmente i relativi decreti d'omologazione e riconoscimento ex art. 16 d.lgs. 206/2007 (docc. 27, 28, 29): la qual cosa acclara una volta di più la giustezza delle doglianze qui esposte, giacché è da inferire che senz'altro tale esito attenderà – quando l'amministrazione si degnerà di adempiere ai propri doveri di legge – anche Alessandra Tosto, con riconoscimento pieno della suoi titoli abilitativi esteri (e dunque necessità di scioglimento positivo della riserva apposta).

Per le ragioni espresse i provvedimenti suindicati sono peraltro, oltre che violativi della legge e della normativa di bando rilevante, anche affetti da eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione



della realtà: e in quanto tali dovranno essere disapplicati nel caso di specie, così come ogni altro provvedimento amministrativo che osti al vedere sancito il diritto all'assunzione del ricorrente.

Va considerato che v'è peraltro prova che, frattanto, docenti nelle esatte condizioni del ricorrente, e dunque dapprima pretermessi dal concorso docenti 2018 giacché abilitatisi all'estero presso la New Bulgarian University di Sofia ossia con abilitazioni contestata dal Ministero, siano stati immessi in ruolo da altri Uffici Scolastici Regionali, spontaneamente (docc. 30-31) o in esito a notifica di ricorso proprio identico al presente (docc. 32-33-34): mentre ciò non è accaduto per il caso della ricorrente, nonostante ella abbia mediante la notifica del ricorso al T.A.R. Emilia Romagna fatto da tempo valere analoghe ragioni, a fronte delle quali l'U.S.R. ha opposto incomprensibili eccezioni invero ammissive, ossia indebite pretese di "accantonamento" sconosciute alla disciplina di legge e di concorso (doc. 13), peraltro mai fatte venire meno nonostante la questione di merito controversa sia con le sentenze amministrative suddette da dirsi comunque del tutto acclarata (doc. 17), e fermo sempre l'assorbente diritto all'inclusione in ruolo comunque con riserva (cfr. sempre TAR Lazio sez. III bis n. 10252 del 8.10.2020 qui al doc. 16).

E pure va considerato, a conclusione, che plurima univoca giurisprudenza in casi identici, resa tanto in sede cautelare che di merito, e tanto da parte di giudici amministrativi che giudici ordinari del lavoro, ha statuito in favore delle doglianze attoree, conclamando l'erroneità del contegno dell'amministrazione (es. docc. 10, 35, 36, 37, 38, 39, 57, 58).

ISTANZA DI SOLLECITA TRATTAZIONE

Ove rispettati i termini di cui all'art. 415 comma III c.p.c., nel caso di specie può non essere strettamente necessaria una tutela cautelare, la quale dunque non viene ad oggi richiesta ma solo riservata.



Si indicano però già le ragioni per cui è necessaria una sollecita trattazione.

Il requisito del *fumus boni iuris* emerge con chiarezza dalle considerazioni di cui sopra, e ad esso si somma in modo altrettanto evidente il connotato del *periculum in mora*, essendo in tal ottica sufficiente considerare che durante il tempo necessario all'ordinaria definizione del ricorso v'è lesione evidente del diritto al lavoro della ricorrente quale docente precaria e delle sue aspettative di carriera quale vincitrice del Concorso docenti 2018: la ricorrente rischia, a fronte di provvedimenti d'esclusione evidentemente illegittimi, di non essere inclusa in ruolo a tempo indeterminato nell'ambito di un'organica procedura di reclutamento straordinario, quella prevista dall'art. 59 d.l. 73/2021, ormai in piena esecuzione, che mira espressamente a coprire ogni lacuna nei ruoli scolastici esistenti, e così da vedersi irrimediabilmente sopravanzato da soggetti in posizione peggiore, non solo rispetto alle graduatorie del concorso docenti 2018, doc. 14, ma anche rispetto ai criteri uno subordinato all'altro dell'art. 59 commi II, III, IV, che vedono la partecipazione al concorso docenti 2018 come PRIMO CANALE di reclutamento, preferito agli altri, ma che poi prefigura altri criteri peggiori affinché ogni posto vacante in ruolo sia definitivamente coperto, e dunque poi rischia di essere estromessa da ogni possibilità di futura inclusione proprio alla luce della prefigurata saturazione dei ruoli che ne conseguirà (obiettivo del resto espresso dall'art. 59 d.l. 73/2021 – cfr. in accoglimento di tale motivo la giurisprudenza univoca citata supra, ed in particolare i docc. 35, 36, 37, 39).

Non solo: v'è evidente *periculum in mora* giacché la ricorrente, nell'attesa dell'ordinaria definizione del giudizio, rischia concretamente alla luce delle illegittime pretese avversarie di non vedersi inclusa in ruolo nemmeno nell'estate 2022, così da essere costretta ancora in un penoso stato di illegittima disoccupazione, con evidente danno non solo patrimoniale di natura esiziale, ossia rispetto proprio alla capacità di sostentarsi, ma



anche esistenziale, tanto rispetto alla impossibilità di lavorare e di raggiungere l'agognata stabilità con l'immissione in ruolo tanto rispetto al rischio di dover vagabondare alla ricerca di incarichi temporanei di supplenza senza poter essere finalmente assegnata, come suo diritto da vincitrice di concorso, ad una sede stabilita.

Ma v'è di più, ossia prova di un contegno evidentemente sviato del Ministero convenuto *in subiecta materia*: si consideri non solo la violazione di ogni termine procedimentale ex art. 16 comma VI d.lgs. 206/2007 nel caso di specie, ma anche che, dalla pubblicazione della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 2438/2021 del 22 marzo 2021 resa sul tema delle abilitazioni estere dei docenti di scuola secondaria presso la New Bulgarian University di Sofia (di cui il MIUR contestò erroneamente la bontà) è dovuto trascorrere più di un anno, ossia termine comunque superiore persino al triplo di quello procedimentale rilevante stabilito dall'art. 16 d.lgs. 206/2007, prima che il Ministero abbia ri-provveduto sulle istanze di riconoscimento dei titoli professionali di certi istanti in posizione analoga alla ricorrente, e per arrivare a ciò s'è dovuto radicare giudizio d'ottemperanza culminato con la sentenza C.d.S. n. 5678/2021 (doc. 18), anch'essa inusitatamente (a termini accordati scaduti) inevasa tanto dal Ministero convenuto che dal Commissario ad acta pur sempre nominato in ambito ministeriale (!); nemmeno la missiva di messa in mora intercorsa in data 16 giugno 2021, all'approssimarsi della scadenza di quei termini, che la sentenza C.d.S. n. 2438/2021 richiamava e allegava, e che concerneva anche l'odierna ricorrente (doc. 19), è stata capace di modificare l'indebito contegno dell'amministrazione; va considerato del resto che l'inottemperanza al *dictum* del Consiglio di Stato si assomma, nel complesso della vicenda contenziosa, al mancato rispetto da parte del Ministero dei termini ex art. 16 d.lgs. 206/2007 anche in sede di primo procedimento e dunque di prima istanza di riconoscimento (contegno generalizzato cui sono seguite svariate azioni giudiziali avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. con



conseguente sperpero di risorse pubbliche per le condanne alle spese, v. ad es. sentenze n. 12134/2018 e n. 5735/2018 del TAR Lazio), all'emissione da parte del Ministero convenuto di provvedimenti di diniego flagrantemente illegittimi (v. sul punto appunto la sentenza C.d.S. n. 2438/2021 al doc. 17 che li censura), al deposito di relazioni istruttorie in sede di giudizio di prime cure confessorie rispetto a uno sviato indirizzo protezionistico dell'amministrazione partigianamente contraria all'esercizio da parte dei cittadini italiani delle libertà di circolazione comunitarie consacrate nella direttiva UE 2005/36 (doc. 20), e alla prova che il Ministero è andato concertando con plurime amministrazioni straniere, non solo quella bulgara (doc. 21) ma ad es. anche quella rumena (C.d.S. sentenze n. 1198/2020 e 6161/2020: docc. 22-23), spiacevoli e dannosi contegni contrari agli impegni internazionali della Repubblica italiana (e proprio dalla comparazione con l'analogo caso rumeno - considerato come tale proprio da C.d.S. n. 2438/2021, doc. 17, pag. 21 - scopriamo che anche rispetto a quei cittadini la pervicace illegittima volontà del Ministero sta perdurando sino al necessario innestarsi di giudizi per l'ottemperanza: v. sul punto, ad esempio, la recentissima sentenza T.A.R. Lazio n. 7020 del 11 giugno 2021, doc. 24); e si consideri ancora che rispetto all'intero novero dei vincitori del giudizio d'ottemperanza suddetto con la sentenza C.d.S. n. 5678/2021 (doc. 18), solo ad una minoranza di essi, ancora in flagrante violazione dei termini imposti, il Ministero s'è degnato di rispondere provvedendo al riconoscimento dei rispettivi titoli professionali (docc. 27, 28): donde la prova (del resto anzitutto di natura confessoria: doc. 20) di una volontà evidentemente dilatoria del Ministero nei confronti dei diritti dei docenti pur legittimamente abilitati all'estero e tra questi della ricorrente, volontà dilatoria perpetrata anche in sede di avanzamento di carriera ed immissione in ruolo come nel caso di specie.

Tutto ciò premesso e ritenuto il ricorrente come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE



all'Ill.mo Tribunale adito quale giudice del lavoro affinché, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e discussione, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni pronuncia e declaratoria del caso ivi inclusa la disapplicazione di atti amministrativi ritenuti illegittimi e di detrimento per la ricorrente, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

accertare l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e dell'U.S.R. per la Emilia Romagna di immettere in ruolo ex art. 59 d.l. 73/2021 per l'anno scolastico 2021/2022 o con la decorrenza di giustizia la ricorrente quale docente di scuola secondaria superiore vincitrice del Concorso docenti di cui all'art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e al D.D.G. 85/2018 nelle classi di concorso A012 ed A022 nella Regione Emilia Romagna, ed il conseguenziale diritto della ricorrente di prescegliere la sede di assegnazione secondo l'ordine di immissione previsto dall'art. 59 d.l. 73/2021, e conseguentemente condannare le amministrazioni convenute; con condanna a spese ed onorari del giudizio.

In via istruttoria, si offrono in comunicazione i seguenti allegati:

- 1- provvedimento direttoriale U.S.R. Emilia Romagna n. 16997 del 26.7.2021
- 2- provvedimento direttoriale U.S.R. Emilia Romagna n. 17618 del 30.7.2021
- 4- bando concorso D.D.G. 85/2018
- 5- graduatorie regionali di merito concorso de quo classe di concorso A012
- 6- graduatorie regionali di merito concorso de quo A022
- 7- provvedimento direttoriale U.S.R. Lombardia n. 15288/21
- 8- provvedimento direttoriale U.S.R. Lombardia n. 15309/21
- 9- provvedimento direttoriale U.S.R. Lombardia n. 1814/21
- 10- T.A.R. Umbria sentenza n. 409/2022
- 11- T.A.R. Marche ordinanza n. 96/2022
- 12- T.A.R. Lombardia - Milano sentenza n. 2844/2021



- 13- memoria difensiva 19.11.2021 dell'amministrazione nel giudizio a quo dinanzi al T.A.R. Emilia Romagna di Bologna n. r.g. 874/2021
- 14- originario ricorso al T.A.R. Emilia Romagna – Bologna;
- 16- TAR Lazio sez. III bis n. 10252 del 8.10.2020
- 17- sentenze C.d.S. nn. 2438, 3328, 3329, 3330 del 2021
- 18- sentenza C.d.S. n. 5678 del 2021;
- 19- missiva avv. Pierdominici a Ministero dell'istruzione
- 20- relazione istruttoria MIUR nei giudizi in merito al riconoscimento dell'abilitazione professionale quale docente presso New Bulgarian University
- 21- C.d.S. sentenza n. 2438 del 2021
- 22- C.d.S. sentenza n. 1198/2020
- 23- C.d.S. sentenza n. 6161/2020
- 24- TAR Lazio sentenza 7020/21
- 25- T.A.R. Emilia Romagna di Bologna sentenza n. 1070/2021 del 29.12.2021
- 26- T.A.R. Lazio sentenza n. 3368/2022;
- 27- decreto Ministero dell'istruzione n. 1193/2022 ex art. 16 d.lgs. 206/2007 Paola Semonella;
- 28- decreto Ministero dell'istruzione n. 1195/2022 ex art. 16 d.lgs. 206/2007 Gilda Langellotti;
- 29- decreto Ministero dell'istruzione n. 1197/2022 ex art. 16 d.lgs. 206/2007 per Siobhan O'Neill;
- 30- sentenza C.d.S. 2600/2022 relativo alla Prof.ssa Acconciaioco;
- 31- provvedimento n. 1623/2022 U.S.R. Lombardia relativo alla Prof.ssa Acconciaioco di cui al doc. 30;
- 32- ricorso T.A.R. Lombardia per il Prof. Di Massa nel giudizio di cui alla sentenza al doc. 12;
- 33- ricorso Tribunale di Mantova giudice del lavoro per il Prof. Di Massa in esito alla sentenza di cui al doc. 12 resa a fronte del ricorso al doc. 32;
- 34- provvedimento n. 1647/2022 U.S.R. Lombardia relativo al Prof. Di Massa pubblicato in esito alla notifica dei ricorsi di cui ai docc. 32 e 33;
- 35- decreto cautelare T.A.R. L'Aquila n. 127/2021
- 36- ordinanza cautelare T.A.R. Cagliari n. 278/2021
- 37- ordinanza cautelare T.A.R. Firenze n. 524/2021



- 38- sentenza T.A.R. Sardegna n. 352/2022
39- ordinanza Tribunale di Brindisi giudice del lavoro n. 11598 del 23.6.2022
40- T.A.R. Lazio sentenza n. 9373/2021;
50- dichiarazione reddituale della ricorrente
55- provvedimento M.I.U.R. di esclusione dal concorso docenti 2018 della Prof.ssa Giacomina Porta, abilitata docente presso New Bulgarian University di Sofia con la ricorrente;
56- provvedimento M.I.U.R. di esclusione dal concorso docenti 2018 della Prof.ssa Silvia D'Ippolito, abilitata docente presso New Bulgarian University di Sofia con la ricorrente;
57- sentenza T.A.R. Firenze di annullamento del provvedimento al doc. 55;
58- sentenza T.A.R. L'Aquila di annullamento del provvedimento al doc. 56.
Ai sensi del Testo unico sulle spese di giustizia si dichiara trattarsi di giudizio con valore indeterminabile, e che il ricorrente versa in regime reddituale d'esenzione (doc. 50).

Camerino/Macerata, 29 giugno 2022

Avv. Fabio Pierdominici

Avv. Leonardo Pierdominici

